

CORTE FEDERALE DI APPELLO

PROC. R.G. 01/2023 – P.F. 02/2023

La Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Triathlon (FITri), composta da:

- avv. Nicola Ancarani, in qualità di Presidente;
- avv. Paolo La Placa, in qualità di Componente;
- avv. Viviana Cecilia Lucchesi, in qualità di Componente;

nel procedimento instaurato dall'Ufficio del Procuratore federale e dal Sig. Leonardo Franco per la riforma della sentenza resa nel procedimento PF 02/2023 - 03/23 TF nei confronti di Leonardo FRANCO (tess. n. 94041) E Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica e pubblicata il 13.10.2023

FATTO

1. In data 04.07.2023 veniva depositato atto di deferimento ex art. 65 R.G., nei confronti del sig. Leonardo Franco e della Triathlon 7C ASD, per aver posto in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti nell'ambito del passaggio di consegne nei confronti del Commissario Straordinario del Comitato regionale Veneto, nominato con delibere Pres.Fitri n. 9/23 -Cons. Fed Fitri n.16/23;

2. Più segnatamente, gli incolpati venivano deferiti -quanto al Sig. Leonardo FRANCO –per la violazione degli artt. 3.01, 3.02, 8.01, 8.04, del Regolamento di Giustizia FITri per aver contravvenuto ai doveri imposti dagli artt. 2.2, 2.3 del Codice Etico FITri e degli artt. 1, 2 del Codice di Comportamento CONI, laddove lo stesso si rifiutava, osteggiava e impediva il passaggio di consegne del Comitato Regionale Veneto, di fatto ritardandone l'effettuazione, con l'aggravante di aver posto in essere tale reiterata condotta senza alcuna valida giustificazione e adducendo motivi futili, abusando del proprio ruolo e dei poteri derivanti ed inducendo il Commissario Straordinario a violare le norme e le disposizioni federali, e arrecando danno all'organizzazione ed attività del Comitato Regionale Veneto, nonché per quanto previsto dagli artt. 5.03, 8.03 del Regolamento di Giustizia FITri dovendo rispondere degli illeciti commessi dal proprio dirigente anche la Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica;

3. In data 13.10.2023 veniva pubblicata su sito federale l'epigرافata sentenza con la quale il Tribunale Federale infliggeva all'incolpato "...Tesserato Sig. Leonardo FRANCO (tess n.94041) la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per giorni 90 (novanta)...";

4. La predetta decisione veniva impugnata dall'Ufficio del Procuratore federale per seguenti motivi *"i) sull'errata quantificazione della sanzione inflitta rispetto alle risultanze probatorie acquisite ed alle conseguenze derivate dalla condotta dell'incolpato; ii) errata interpretazione dell'art.8.3 regolamento di giustizia e sul non doversi procedere nei confronti dell'asd triathlon 7c; iii) sulla mancata indicazione delle norme violate dall'incolpato"*.

5. l'Ufficio del Procuratore federale richiedeva alla scrivente CFA di *"Confermare la responsabilità del Sig. Leonardo Franco e in riforma della decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento PF 02/2023 - 03/23 PF, applicare la sanzione della sospensione da ogni attività per mesi 24 e per la Società Triathlon 7c ASD la sanzione dell'ammenda nella misura di € 2.000,00 per la violazione di tutte le norme violate e contestate con l'atto di deferimento come richiesto in primo grado ovvero della diversa sanzione ritenuta di giustizia"*

6. La predetta decisione veniva altresì impugnata dal Geom. Franco, per il tramite dell'Avv. Marika Piazza, dell'Avv. Sara Mozzillo e dell'Avv. Matteo Lerede, per i seguenti motivi *"sulla condotta del geom. Franco assolutamente adempiente e conforme a tutti i principi di lealtà, correttezza e probità"*; *"sull'insussistenza degli elementi costitutivi delle presunte violazioni contestate"*; *"sull'assenza di prova delle dette violazioni"*; *"sulla carenza e lacunosità delle indagini"*; *"sulla erroneità ed illegittimità della sentenza dell'ill.mo tribunale federale"*; *"sulla riforma dell'impugnata sentenza e sull'assoluzione del geom. Franco"*;

7. il Geom. Franco, insisteva *"per l'assoluzione con formula piena del Geom. Leonardo Franco dall'incolpazione illegittimamente contestatagli dalla Procura Federale per insussistenza degli elementi costitutivi e probatori della stessa ed infondatezza della notitia criminis"*;

8. In data 11 dicembre 2023 veniva celebrata l'udienza per il procedimento;

9. Nel corso dell'udienza, il Collegio sottoponeva alle Parti la riunione dei procedimenti; l'Ufficio del Procuratore aderiva; il difensore del Sig. Franco si opponeva; il Collegio riuniva.

DIRITTO

Il Reclamo presentato dall'Ufficio della Procura federale va accolto in via parziale e,

simmetricamente, il reclamo presentato dal Geom. Franco va respinto.

A tale ultimo riguardo infatti, tutti gli addebiti contestati dall'Ufficio del Procuratore federale trovano supporto nell'attività istruttoria svolta e le censure alla decisione del Tribunale Federale operate dal Geom. Franco non appaiono conformi né allo stato di fatto né alle acquisizioni probatorie effettuate dall'Ufficio del Procuratore federale.

In primo luogo, merita riforma la parte della decisione del Tribunale Federale che, pur correttamente riconoscendo la responsabilità disciplinare dell'incolpato, ha però sottovalutato - nella quantificazione della sanzione inflitta - la gravità della sua condotta sia rispetto al ruolo federale allora rivestito di Presidente del CR Veneto, sia rispetto alle conseguenze della stessa, sia rispetto all'atteggiamento procedimentale assunto dall'incolpato con le proprie tesi difensive anche rispetto alla documentazione acquisita (di cui l'incolpato ne era a conoscenza pur negandone l'esistenza) e alle dichiarazioni rese .

In particolare, sulle conseguenze della condotta dell'incolpato, è documentalmente accertato che la condotta dell'incolpato ha impedito al Commissario Straordinario di adempiere alle proprie funzioni, rispettare i termini imposti dalla normativa, ostacolando di fatto la sua attività. Difatti, con la Delibera Federale il Commissario Straordinario avrebbe dovuto, entro 60 giorni dalla propria nomina, provvedere all'indizione dell'Assemblea elettiva, da svolgersi entro i 30 giorni successivi, per la ricostituzione degli Organi Territoriali Federali, termini che il Commissario non ha potuto rispettare, vedendosi costretto a richiedere una proroga per lo svolgimento dei compiti affidati. Ciò risulta dalla

determina del predetto Commissario Straordinario n. 2 del 20.04.23, in cui si legge:

“...CONSIDERATI i ritardi nell'insediamento, in ragione del mancato passaggio di consegne effettuato dal Sig. Leonardo Franco, come relazionato dallo scrivente agli Uffici federali in data 15 marzo 2023; le difficoltà nel reperimento delle informazioni e dei documenti necessari per la convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria regionale, ivi compreso l'elenco delle ASD/SSD affiliati aventi diritto al voto nella predetta Assemblea;

CONSIDERATA la necessità di formare la tabella voti con la accuratezza necessaria; CONSIDERATE le manifestazioni sportive ufficiali della Federazione, ivi compresa la WTCS da svolgersi a Cagliari il 26 e 27 maggio 2023;

RILEVATA la necessità di concludere le attività commissariali intraprese;

CONSIDERATA la necessità di garantire la più ampia partecipazione delle ASD/SSD e dell'intero movimento sportivo del territorio;

RILEVATA la necessità di garantire il buon funzionamento del Comitato Regionale e, più in generale, della Federazione medesima;

RITENUTO congruo il termine di 30 giorni al fine di completare le predette attività, secondo quanto previsto al n. 4) della delibera del Presidente federale n. 9 del 22 febbraio 2023 per la ricostituzione del nuovo Comitato Regionale...

DETERMINA di istare per la proroga del commissariamento straordinario del Comitato Regionale Veneto per ulteriori 30 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo di 60 giorni previsto dalla predetta delibera; entro tale termine lo scrivente Commissario convocherà l'Assemblea elettiva straordinaria regionale anche nel rispetto del termine per la presentazione delle candidature e la pubblicazione delle medesime candidature, unitamente alla tabella voti, sul sito internet ufficiale; con riserva di convocare l'Assemblea elettiva straordinaria regionale nel minor termine ovvero, qualora dovessero emergere elementi ostativi alla conclusione dei compiti commissariali..."

È documentale dunque che la condotta del Sig. Franco si è sostanziata in un pregiudizio per la Federazione e per il movimento sportivo, giacché ha influito sul regolare svolgimento delle attività del Commissario Straordinario, come previste dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico.

Ricordiamo che il commissariamento è un evento straordinario necessitato sulla base di requisiti di necessità e urgenza, come indicati nella Delibera Presidenziale, al fine di ovviare ad una situazione pregiudizievole per la Federazione; dal canto suo, in spregio delle regole di correttezza, il Sig. Franco ha fatto di tutto per reiterare e postergare il commissariamento quanto più possibile, adducendo ragioni futili ed abusando della propria posizione di Presidente del CR.

Risulta poi che il Sig. Franco abbia avuto conoscenza del commissariamento già in data 22.02.2023 da parte della FITRI, diversamente da quanto dallo stesso sostenuto in sede di audizione innanzi il Tribunale Federale quando affermava che “...che la delibera di commissariamento gli è stata comunicata esclusivamente dal Sig. Vardiero a mezzo mail in data 24.2.23 solo sul proprio indirizzo personale e mai a mezzo pec da parte di Fitri...” e precedentemente in sede di audizione in indagini del 06.06.23 quando affermava “...la comunicazione non è avvenuta da FITRI. in via

ufficiale...” Non solo: nella propria nella memoria difensiva (pag. 4) il Sig. Franco afferma che *“...le prime richieste dello stesso (Dott. Vardiero, n.d.r.) rivolte al Geom. Franco sono state di inizio marzo 2023...”* mentre in atti risultano scambi di messaggi whatsapp tra il Sig. Franco e il Dott. Vardiero del 24.02.2023 nonché mail del 24.02.2023 sul medesimo indirizzo dominio “FIJLKAM” contestato dal Sig. Franco in sede di audizione del 06.06.23.

Documentale è poi anche che il Sig. Leonardo FRANCO si sottraeva alla richiesta del Commissario Straordinario di un incontro per il passaggio delle consegne, adducendo futili e comunque non sostanziali motivi.

Elementi questi evidentemente valutati dal Tribunale Federale per l'accertamento della responsabilità del Sig. Leonardo FRANCO, ma non per la gradazione della sanzione inflitta che, rispetto a quanto accertato, risultata evidentemente troppo poco afflittiva, anche alla luce del fatto che sussiste l'aggravante contestata di cui all'art. 11.01 lett. a, c, e, ed in aperta contraddizione logico giuridica rispetto all'accertamento di responsabilità operato dal Tribunale Federale ed alle motivazioni adottate, laddove riconosce la gravità del fatto sulla base del ruolo apicale ricoperto dall'incolpato.

..

La corretta analisi delle sanzioni, specie nell'ambito della Federazione, deve far concludere per l'insufficienza della sanzione pari a 90 giorni. Parimenti la sanzione richiesta dall'Ufficio del Procuratore federale appare eccessiva. In ragione di quanto supra e in applicazione dei predetti criteri, si ritiene congrua la sanzione pari a 6 mesi di squalifica ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia.

Inoltre la decisione del Tribunale Federale merita sicura riforma nella parte in cui ha assolto la ASD Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica, nella parte in cui non ritiene la Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica responsabile ai sensi degli artt. 3.01, 3.02, 5.03, 8.01, 8.03, 8.04, del Regolamento di Giustizia FITri., artt. 2.2, 2.3 del Codice Etico FITrie degli artt. 1, 2 del Codice di Comportamento CONI: invero, l'art. 5.03 del Regolamento di Giustizia non si ritiene debba essere contestato all'incolpato ma alla associazione, come fatto dalla Procura Federale – tenendo nella debita considerazione anche che il Sig. Franco veniva deferito anche nella qualità di Presidente la ASD.

La motivazione addotta dal Tribunale Federale di non dover procedere nei confronti dell'affiliata perché *"...non sussistano i presupposti per l'applicabilità nei confronti della Affiliata di quanto disposto dall'art. 8.03 Reg. Giust, non avendo la condotta contestata al Sig. Franco attinenza con l'attività neppure indiretta della affiliata Triathlon 7C ASD..."* non trova riscontro nel dato normativo citato che non prevede tale limitazione di responsabilità se i fatti non sono attinenti con l'affiliata. Trattasi di responsabilità oggettiva ricorrente per i fatti commessi dal rappresentante l'affiliata all'interno dei rapporti che governano la realtà sportiva.

In ragione di tanto, il Collegio, ritenendo maturo il procedimento per la definizione:

- in parziale accoglimento del Reclamo dell'Ufficio del Procuratore federale riforma la decisione del Tribunale federale con applicazione della sanzione pari a 6 mesi di squalifica per il Geom. Franco;
- in parziale accoglimento del Reclamo dell'Ufficio del Procuratore federale riforma la decisione del Tribunale federale con riconoscimento della responsabilità in capo alla Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica, con applicazione della sanzione pari a 1.500 Euro di ammenda;
- rigetta il Reclamo del Geom. Franco;
- compensa le spese del procedimento e dispone l'incameramento definitivo del contributo di accesso alla giustizia;
- dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio del Procuratore federale per quanto in motivazione.

La presente decisione è pubblicata in data 20 dicembre 2023.

Presidente

avv. Nicola Ancarani

Estensore

avv. Nicola Ancarani